



## Comune di Ollastra

Provincia di Oristano

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

<b>N. 10</b> <b>Del 29.04.2021</b>	<b>OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CANONE PATRIMONIALE UNICO</b>
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

<b>1 - CIANCIOTTO Giovannino A.</b>	<b>P</b>	<b>7 - DEMONTIS Alessio</b>	<b>P</b>	
<b>2 - CANNEA Michele</b>	<b>P</b>	<b>8 - PIRAS Andrea</b>	<b>P</b>	
<b>3 - URAS Virgilio Niccolò</b>	<b>P</b>	<b>9 - MELI Sara</b>	<b>P</b>	
<b>4 - CONGIU Osvaldo</b>	<b>A</b>	<b>10 - MANCA Osvaldo</b>	<b>A</b>	
<b>5 - LILLIU Pierpaolo</b>	<b>P</b>	<b>11 - ORRU' Marco Ignazio</b>	<b>A</b>	
<b>6 - CONGIU Angelo</b>	<b>A</b>	<b>12 - CADAU Gianfranco</b>	<b>A</b>	

**Totale presenti 7**

**Totale assenti 5**

**Presiede l'adunanza il Sindaco sig. Giovannino A. Cianciotto**

**Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala, che provvede alla redazione del presente verbale.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria cosiddetto canone unico, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 26.11.2020.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000

Vista l'art. 1 comma 848 della Legge 30 dicembre 2000 n. 178.

Considerato:

- che l'art. 1 comma 848 della Legge n. 178/2020 ha apportato alcune modifiche in materia di canone unico per quanto riguarda le occupazioni permanenti del suolo pubblico, si è reso necessario modificare il regolamento sul canone unico patrimoniale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2020;
- che, pertanto, si rende necessario modificare i seguenti articoli:
  - all'art. 2 comma 1 lettera a) si aggiunge” *Il canone non si applica per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade private soggette a diritto di pubblico passaggio e per le occupazioni realizzate con balconi, verande bow – windows e simili infissi di carattere temporaneo.*”
  - all'art.4 si è introdotto il comma 4” *Il Comune nel caso di occupazioni temporanee come il mercato settimanale e simili applica le tariffe temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 legge 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.*”
  - all'art. 11 comma 1 si abroga la parte ~~“all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti”~~ e si introduce, *dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico ,anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base delle rispettive utenze”;*
  - l' art.11 comma 4 viene abrogato.
  - all'art. 11 comma 5 si aggiungono le parole *“ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante pec, entro 30 aprile di ciascun anno”;*
  - all'art.11 comma 6 si aggiungono le parole” *attraverso la piattaforma di cui all'art 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 200 n. 82.*”

Viste le precisazioni apportate dal Mef sulle sanzioni da applicare in caso di omesso versamento si rende necessario modificare anche l'art. 33 del regolamento sul canone unico patrimoniale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2020 all'art.33.

Considerato che si rende necessario abrogare il comma 3 dell'art. 33 e modificare il comma 4 così come segue *“Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione prevista dall'art.1 comma 821 lettera h) legge 160/2020, ovvero le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lett. g) dell'art.1 comma 821 legge 160/2020, né superiore al doppio dello stesso”* e si omette la frase ~~“viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000”~~

Si modifica inoltre l'Art 37 comma 3 del regolamento introducendo la seguente frase *“il Comune di Ollastra non effettua il servizio di pubbliche affissioni dal 31.12.2020”*

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio - Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con votazione unanime favorevole legalmente resa.

**DELIBERA**

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di modificare i seguenti artt:

- all'art. 2 comma 1 lettera a) si aggiunge” *Il canone non si applica per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade private soggette a diritto di pubblico passaggio e per le occupazioni realizzate con balconi, verande bow – windows e simili infissi di carattere temporaneo.*”

- all'art.4 si è introdotto il comma 4” *Il Comune nel caso di occupazioni temporanee come il mercato settimanale e simili applica le tariffe temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 legge 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata.*”

- all’art. 11 comma 1 si abroga la parte ~~“all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti”~~ e si introduce, *dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico ,anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base delle rispettive utenze”;*

- l’ art.11 comma 4 viene abrogato.

- all’art. 11 comma 5 si aggiungono le parole *“ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante pec, entro 30 aprile di ciascun anno”;*

- all’art.11 comma 6 si aggiungono le parole” *attraverso la piattaforma di cui all’art 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 200 n. 82.*”

- l’art. 33 comma 3 viene abrogato;

- l’art. 33 comma 4 viene modificato così come segue: *“Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione prevista dall’art.1 comma 821 lettera h) legge 160/2020, ovvero le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lett. g) dell’art.1 comma 821 legge 160/2020, né superiore al doppio dello stesso”* e si omette la frase ~~“viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.”~~

- l’Art 37 comma 3 introducendo la seguente frase: *“il Comune di Ollastra non effettua il servizio di pubbliche affissioni dal 31.12.2020”*

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 10 del 29.04.2021

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CANONE PATRIMONIALE UNICO**

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Contabile  
f.to Dott.ssa Francesca Orro

---

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to Giovannino A. Cianciotto  
*Firma apposta digitalmente*

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala  
*Firma apposta digitalmente*

- 
- ❑ Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 06.05.2021 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69.
  - ❑ Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ollastra, 06.05.2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala  
*Firma apposta digitalmente*

---

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 06.05.2021 al 21.05.2021.

Il funzionario incaricato  
F.to Nazzarena Carrau  
*Firma apposta digitalmente*

Ollastra, 06.05.2021

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.